



Il conguaglio tariffario idrico - ambito Genova

Domande & Risposte

- D: «Io ho un contratto da novembre 2011: perché devo pagare un conguaglio tariffario relativo ad un periodo in cui non ho usufruito del servizio ?»
- R: «Trattandosi di conguagli relativi a periodi passati, ATO Genova ha definito una modalità che può svantaggiare alcuni clienti (quelli non attivi nell'intero periodo 2007-2011), ma ne avvantaggia altri (quelli attivi nel periodo 2007-2011 ma che hanno cessato o cesseranno la fornitura prima della fine del periodo del recupero tariffario 2017-2020); modalità alternative diverse sarebbero state di difficile applicazione pratica. Il Gestore non ha discrezionalità nella determinazione dei criteri per il recupero dei conguagli»
- D: «Perché queste partite non sono state semplicemente inserite nella tariffa normale ma si è definita una aliquota aggiuntiva ?»
- R: «AEEGSI è competente nella definizione delle tariffe del servizio idrico integrato solo a partire dal 2012, per cui ha ritenuto corretto distinguere la sua responsabilità tariffaria da quella degli Enti di Governo d'Ambito (ATO) responsabili dal punto di vista tariffario per il per i periodi precedenti»
- D: «Ma è valido un conguaglio relativo agli anni 2007-2011 approvato nel 2017 ?»
- R: «Come è stato chiarito da recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato il ritardo nell'approvazione del conguaglio non impatta sulla validità dello stesso. Inoltre, poiché il conguaglio è un credito per il gestore, il ritardo da parte dell'Ente di Governo di Ambito (ATO) determina al più un danno per il gestore e non per l'utenza»
- D: «Ma è legittimo un conguaglio pregresso retroattivo ?»
- R: «Non si tratta di conguaglio retroattivo (ossia dell'aggiornamento ex post delle tariffe dal 2007 al 2011), quanto piuttosto della necessità, valutata dal soggetto competente ATO Genova nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato»
- D: «Ma il conguaglio pregresso non è illegittimo in quanto il periodo 2007-2011 è già prescritto ?»
- R: «Poiché è solo dalla data di approvazione dell'importo e dell'addizionale tariffaria che il gestore ha diritto al recupero del conguaglio pregresso, questo sarà prescritto solo a partire dal 2022 - per la quota da recuperare nel 2017»



SOCIETÀ DELL'ACQUA POTABILE

Il conguaglio tariffario idrico - ambito Genova

Domande & Risposte

- D: «Come è possibile che ci sia un conguaglio per gli anni che vanno dal 2007 al 2011 visto che dalle mie bollette risulta che tali periodi sono già stati conguagliati?»
- R: «Il conguaglio pregresso non rappresenta un conguaglio circa la posizione specifica dell'utente per i periodi 2007-2011, quanto piuttosto la necessità, valutata dal soggetto competente ATO Genova nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato»
- D: «Nella mia bolletta sono applicate delle addizionali per conguaglio tariffa 2007-2011, ma al mio vicino di casa che ha traslocato di recente ma prima abitava sempre a Genova questi balzelli non sono addebitati: perché?»
- R: «La normativa ATO Genova ha previsto l'applicazione delle addizionali tariffarie a titolo di conguaglio solo ai titolari di contratto per utenze che erano attive al 31/12/11 e lo sono anche al momento di emissione della fattura; se il titolare ha chiuso il contratto dal 01/01/12 al 31/12/16 non avrà alcun addebito aggiuntivo»